

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
Esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato) (<i>Esame e rinvio</i>)	155
ALLEGATO 1 (<i>Parere</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di modifica</i>)	168

Mercoledì 28 giugno 2000. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Vincenzo Vita, ed il Vicedirettore generale della RAI, dottor Claudio Cappon.

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che il relatore ha predisposto una proposta di parere, già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, i quali nel termine stabilito hanno fatto pervenire 82 proposte di modifica, nessuna delle quali si configura come proposta di parere alternativo. Sia la proposta di parere, sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna: tutte le proposte di modifica si intendono riferite alla proposta di parere del relatore, anche laddove il loro tenore testuale fa riferimento diretto al testo dello schema di Contratto di servizio. Per assicurare la maggior pubblicità possibile ai lavori della Commissione, inoltre, la pubblicazione della proposta del relatore conterrà anche le motivazioni riferite dallo stesso relatore ad ogni singola condizione di cui consta la proposta stessa.

Nella seduta di ieri, non risultando iscritti a parlare nella discussione generale, si era convenuto di passare all'esame delle proposte di modifica. Ritiene quindi che la Commissione possa direttamente procedervi, esaminando, ove non vi siano

obiezioni, dapprima ciascun emendamento e quindi il testo del relatore, come eventualmente modificato.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che l'attenzione della Commissione si è soffermata soprattutto sulle finalità del nuovo Contratto di servizio, come è testimoniato anche dal numero delle proposte di modifica che vi si riferiscono. Attraverso queste proposte, la Commissione ha la possibilità di proporre modifiche allo schema di Contratto che tengano conto del dibattito avvenuto non solo al suo interno, ma anche all'interno della RAI, il quale ha riguardato tematiche rilevanti come la qualità dei programmi, e lo stesso ruolo del servizio pubblico. L'attenzione a questi temi è testimoniata anche dalle recenti scelte della RAI in vista dei palinsesti d'autunno.

Il complesso degli emendamenti presentati, peraltro, tenta di risolvere con lo strumento del Contratto di servizio carenze che in parte dipendono dalla mancata approvazione di modifiche legislative, ed in parte da ritardi della stessa Commissione, la quale non ha ancora, per esempio, approvato indirizzi sul tema della tutela dei minori. Le carenze legislative non possono però essere colmate dalla Commissione, che non può anticipare l'attività in merito del Parlamento, e che, nella predisposizione del suo parere, deve tenere conto anche dell'assetto stabilito dalla Convenzione ventennale tra il Ministero competente e la RAI.

Nel riservarsi un parere analitico su ciascun emendamento, preannunzia che chiederà il ritiro di tutti quelli che intenderebbero introdurre norme che rientrano nella sfera legislativa, o addirittura modificare nella sostanza disposizioni già esistenti.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) condive alcune delle condizioni proposte dal relatore nella propria bozza, ed in particolare quelle che si riferiscono alla premessa del Contratto di servizio. Gli emen-

damenti da lui proposti intendono rendere più precise e cogenti alcune disposizioni del testo articolato del Contratto, al fine di rendere percepibile la distinzione tra la programmazione finanziata dal canone, e quella finanziata con il ricorso al mercato. In proposito, il testo predisposto dal Governo appare eccessivamente generico. È invece necessario anche rendere immediatamente distinguibili le singole tipologie di trasmissione, individuando inequivocabilmente i programmi di servizio pubblico (non tutto lo sport, per esempio, rientra tra i programmi di servizio pubblico) e rendendo più netta la distinzione tra i generi. Una più specifica divisione contabile dei due settori, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. AS 1138, consentirebbe infine di conseguire l'opportuna chiarezza circa la separazione delle risorse dell'Azienda, tratte per circa due terzi dai proventi del canone, e per la quota rimanente dalle risorse di mercato.

Per tali ragioni auspica che la Commissione voglia esaminare serenamente e con attenzione gli emendamenti, non numerosissimi, che la sua parte politica ha predisposto.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ha avisato che gli emendamenti presentati dal senatore Bosi si intendono sottoscritti anche dal deputato Follini, il senatore Emiddio NOVI (FI) individua nella garanzia di un'informazione imparziale, e nella garanzia della maggiore rappresentatività possibile del pluralismo esistente nella società, i due obblighi imprescindibili che sono alla base della missione del servizio pubblico radiotelevisivo, così come essa è individuata dallo stesso Contratto di servizio.

I principi sono senz'altro condivisibili, ma è nella prassi applicativa che si evidenziano le carenze della RAI, in ordine alle quali potrebbero citarsi numerosi esempi, tutti denotanti una contraddizione seria e profonda tra i principi stessi e la loro applicazione. Uno di questi esempi è rappresentato dalle trasmissioni di Oliviero Beha (tra queste, «Radio Zorro»), le quali non hanno avuto il

seguito, anche televisivo, al quale potevano aspirare, essendo — o forse proprio per tale motivo — programmi rivolti ai cittadini in quanto tali, piuttosto che agli elettori.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, esprime il proprio parere sugli emendamenti. Invita al ritiro degli emendamenti n. 1, relativo a un contesto che si riferisce alla collettività nazionale; n. 3, ricordando che il testo che si intenderebbe sopprimere figurava anche nel precedente Contratto di servizio; n. 5, poiché ritiene che la formulazione originaria definisca più esattamente l'impegno di servizio pubblico. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2 e 4.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, conviene con le valutazioni espresse dal relatore.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha mantenuto i propri emendamenti n. 1 e 3, riferendosi, rispettivamente, all'importanza delle singole identità culturali del Paese, ed al carattere limitativo dell'elencazione esemplificativa che l'emendamento 3 intendeva sopprimere, la Commissione li respinge, ed approva l'emendamento 2 Bosi, e l'emendamento 4 Bianchi Clerici.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) mantiene il proprio emendamento n. 5, facendo presente la maggiore opportunità del testo originario del parere, che non dà luogo alla possibilità di equivoci circa gli effetti dei bacini regionali, i quali sono un modo di operare, ma non possono cambiare la natura della RAI.

La Commissione respinge l'emendamento n. 5.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ricorda gli impegni concomitanti anche nella sede delle altre Commissioni,

e propone che la Commissione stabilisca l'orario entro il quale concludere la seduta di oggi.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda la natura di atto dovuto del parere che la Commissione si appresta a rendere, e fa presente che la Camera ed il Senato procederanno a votazioni qualificate non prima delle ore 16,30.

Il senatore Aldo MASULLO (DS), parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta l'imbarazzo di molti commissari per la concomitanza di impegni rilevanti in più Commissioni.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori del senatore Giancarlo ZILIO (PPI) e del deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U), il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ritiene che la Commissione possa convenire di proseguire i propri lavori sino alle ore 15,30, consentendo al senatore Bosi di illustrare prima di tale termine gli emendamenti da lui presentati.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti 6 e 7; accoglie l'indicazione sostanziale contenuta negli emendamenti 8 e 9, e propone una riformulazione dell'emendamento n. 8, in relazione al quale il parere riporterà la frase «una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione», in sostituzione del testo da lui originariamente predisposto. Quanto all'emendamento n. 10, è contrario al primo dei due commi che esso intende introdurre, nel timore che il testo possa essere inteso come un divieto di utilizzare per finalità di servizio pubblico gli introiti derivanti dal canone; ed è contrario al secondo dei due commi, perché interviene su una materia che dovrebbe essere disciplinata da norme legislative. Invita al ritiro dell'emendamento n. 11, sottolineando l'opportunità di riferirsi all'impegno dei telegiornali regionali; dell'emendamento n. 13, che appare

eccessivamente generico; dell'emendamento n. 14, del quale si riserva la riformulazione; dell'emendamento n. 15, che appare eccessivamente generico; degli identici emendamenti 16 e 17, il cui testo coincide sostanzialmente con la sua proposta; dell'emendamento n. 18, che riconosce l'importanza dei prodotti di *fiction*; dell'emendamento n. 19, facendo presente i contenuti di servizio pubblico che possono avere trasmissioni quali « Telethon »; dell'emendamento n. 20, pressoché identico al precedente; dell'emendamento n. 25, che si riferisce a materia che dovrebbe essere disciplinata da norme legislative; dell'emendamento n. 27, nel quale il riferimento alla quota risulta astratto; degli emendamenti nn. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 — facendo presente a proposito di quest'ultimo che gli spazi dedicati al lotto e giochi affini non rientrano nella quota di servizio pubblico —, e 39, che contrae eccessivamente i tempi degli adempimenti cui fa riferimento. Esprime parere contrario sull'emendamento n. 12, il quale sembra attribuire in via permanente ed esclusiva l'informazione alla responsabilità delle testate, mentre tale prassi è stata sinora una necessità dettata dalle norme di legge riferite ai periodi elettorali; parere contrario sull'emendamento n. 26, che risulta eccessivamente limitante rispetto alle discipline sportive, e ne menoma la funzione socializzante; parere contrario sull'emendamento 38. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 23 e 24, sugli identici emendamenti 30 e 31, che accoglie nel parere, modificandolo in quanto con essi contrastante, e sull'emendamento 37. Fa infine presente che gli identici emendamenti n. 21 e 22 possono trovare più idonea collocazione in riferimento all'articolo 5.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) illustra i propri emendamenti n. 7 — insistendo per la relativa votazione —, 8 — del quale accoglie la riformulazione proposta —, 17 — del quale accoglie la riformulazione proposta —, 21 e 38, rammaricandosi del parere contrario del relatore a

quest'ultimo, che intende mettere i telespettatori nella condizione di valutare immediatamente la rispondenza di determinati programmi alle finalità del servizio pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, condivide le valutazioni espresse dal relatore, chiedendosi tuttavia se una diversa formulazione non potrebbe essere adottata per l'emendamento n. 29, del quale condivide gli obiettivi. Per esso, rappresenta il rischio che la formulazione attuale dia campo libero, nelle ore notturne, a programmazione non rispondente alle finalità del servizio pubblico.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti n. 6 e 7, e l'emendamento n. 8, come riformulato; risulta precluso l'emendamento n. 9.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo sul proprio emendamento n. 10, ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a proporlo, facendo presente la necessità che sia individuato un criterio per evidenziare i programmi « di servizio pubblico ».

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, ritiene che nella separazione tra la programmazione di servizio pubblico e la restante programmazione sia fondamentale assicurare la trasparenza delle diverse fonti di finanziamento, piuttosto che soffermarsi sulla problematica distinzione relativa alla natura di ciascuna trasmissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rileva che l'emendamento in esame si inserisce in un coerente disegno generale del quale fanno parte anche gli emendamenti riferiti all'articolo 29 del Contratto di servizio.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ribadisce la necessità di definire puntualmente i vari generi di trasmissione, ai fini della

separazione dei programmi di servizio pubblico dagli altri.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) è contrario all'emendamento proposto dal deputato Romani, che insieme ad altri irrigidisce, in senso statalista e dirigista, l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo. Le singole tipologie di programmazione non si prestano a definizioni rigide, ed anche le trasmissioni di intrattenimento possono indurre alla riflessione.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, fa presente che l'articolo 2 dello schema di Contratto, al quale è riferito l'emendamento in esame, non definisce interamente l'attività di servizio pubblico, ma solamente le condizioni minime perché questa sussista.

Il deputato Alessio BUTTI (AN) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento in esame, anche in riferimento a varie problematiche che, oggetto di quesiti specifici nelle audizioni che hanno preceduto la seduta odierna, non hanno avuto ancora risposta. È opportuna la chiarezza: il servizio pubblico deve essere finanziato dal canone.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, si richiama nuovamente alla necessità di rendere esplicito il riparto delle fonti di finanziamento. Se questo è lo scopo dell'emendamento in esame, la sede più propria è quella dell'articolo 29 del Contratto di servizio; una distinzione che si fondi direttamente sulla tipologia delle trasmissioni risulta del tutto opinabile, e per tale ragione ribadisce il proprio parere contrario.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) fa presente che, se è necessaria chiarezza nel distinguere la provenienza delle risorse, è necessaria altrettanta chiarezza nel valutare come tali risorse sono utilizzate.

La Commissione respinge quindi l'emendamento n. 10.

Dopo che il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) ha ritirato il proprio emendamento n. 11, la Commissione respinge l'emendamento n. 12, ed accoglie l'emendamento n. 14, come riformulato dal relatore. Risultano preclusi gli emendamenti n. 13, 15, 16, 17 e 18. La Commissione respinge altresì l'emendamento 19; risulta precluso l'emendamento n. 20,

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti n. 21 e 22, che saranno riferiti all'articolo 5 dello schema di Contratto.

La Commissione approva gli identici emendamenti n. 23 e 24.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) non condivide l'invito al ritiro espresso dal relatore sull'emendamento n. 25, che in realtà intende limitare la possibilità di accesso alla programmazione da parte di alcune tipologie di cartoni animati prodotti in Giappone.

Dopo controprova la Commissione approva l'emendamento n. 25. Respinge quindi l'emendamento n. 26.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha insistito per la votazione dell'emendamento n. 27, sottolineando l'importanza delle discipline sportive minori nel ruolo sociale e formativo dello sport, la Commissione lo respinge.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha fatto presente che le percentuali di cui al proprio emendamento n. 28 sono il minimo che possa essere richiesto alla società concessionaria del servizio pubblico, la Commissione, dopo controprova, lo respinge.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricordando che la Commissione aveva convenuto di sospendere i propri lavori alle ore 15.30, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta che si riserva di convocare per martedì 4 luglio prossimo, in orario pomeridiano.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Parere sullo schema di Contratto di servizio 2000-2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (proposta del relatore Semenzato).

PARERE

N.B. — Al fine di illustrare ai commissari il senso degli emendamenti proposti, ogni emendamento è preceduto da una rapida motivazione che ovviamente non farà parte del dispositivo finale da sottoporre al voto.

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

alla luce delle significative novità contenute nella presente stesura del Contratto di servizio con particolare riferimento alle parti introduttive miranti a definire la specificità del servizio pubblico inteso non come obbligo ma come missione della concessionaria;

alla luce del dibattito sviluppatosi anche nella pubblica opinione attorno allo stesso contratto di servizio e più in generale attorno alla qualità del servizio pubblico e alla luce delle scelte dei vertici aziendali di ridefinire obiettivi di qualità, missione di servizio pubblico, compiti specifici per ciascuna rete televisiva e per la radio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Contratto di servizio 2000-2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con le seguenti condizioni:

PREMESSE E CONSIDERAZIONI

Motivazione: il lungo preambolo al contratto di servizio ha lo scopo di deli-

neare in termini generali funzioni e compiti del servizio pubblico e rappresenta da questo punto di vista uno degli aspetti più innovativi e positivi del testo presentato.

Proprio per il carattere generale si ritiene utile integrare tale preambolo con una serie di emendamenti che si prefiggono:

a) di inserire gli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tra le fonti normative del servizio pubblico;

b) di recuperare dal precedente contratto di servizio il concetto di accesso in forma diretta delle variegate realtà sociali come dovere del servizio pubblico;

c) di sottolineare l'importanza delle attività regionali del servizio pubblico;

d) di richiamare il concetto di qualità e il rapporto tra qualità e ascolti;

e) di richiamare che anche nelle attività esterne alle materie regolamentate dal contratto di servizio la concessionaria deve aver presente le finalità generali di servizio pubblico.

Emendamenti:

al primo considerato alla fine del primo punto dopo le parole « pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti parole:

« tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »

al primo considerato al secondo punto sostituire le parole « gli obblighi » con le seguenti parole:

« l'attività »

al primo considerato dopo il terzo punto aggiungere il seguente punto:

« — che garantire l'accesso, anche in forma diretta, delle variegata realtà sociali è dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo anche garantendo l'accesso alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud) che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi ».

al secondo considerato al secondo punto dopo le parole « presenti nella società » aggiungere le seguenti parole:

« e contribuire alla formazione di una coscienza critica »

al terzo considerato al secondo punto dopo le parole « spontanee del pubblico » aggiungere le seguenti parole:

« e della Consulta Qualità, »

al terzo considerato dopo il punto cinque aggiungere il seguente punto:

« operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche tutelate; »

al quarto considerato inserire all'inizio il seguente punto:

« che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico sia nelle produzioni sostenute dal canone che in quella legate alla pubblicità e alle convenzioni e che è impegnata ad utilizzare la qualità della programmazione come parametro per competere nel mercato degli ascolti; »

al quarto considerato al primo punto dopo le parole « in ambito sia » aggiungere le seguenti parole:

« regionale sia »

al quarto considerato al secondo punto dopo le parole « servizio pubblico » sostituire le parole « a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una logica competitiva » con le parole:

« mantenendo le finalità generali sopra richiamate che ne definiscono l'ambito, pur in una logica competitiva ».

ART. 2.

Motivazione:

al comma 1 si propone di inserire il monitoraggio delle opinioni del pubblico e le indicazioni della Consulta Qualità tra i riferimenti per attuare innovazione/sperimentazione e a sottolineare l'impegno alla alfabetizzazione informatica.

Al comma 2 si tende ad evitare definizioni dei macro-generi eccessivamente generiche che si prestino ad interpretazioni non univoche. Elemento particolarmente rilevante ai punti *c)* e *d)*. In particolare vi è la necessità al punto *d)* di distinguere tra programmi con finalizzazioni mirate (concerto Primo maggio, concerto Pavarotti, Telethon, ecc.) da programmi a generico sfondo sociale.

Inoltre, appare opportuno inserire esplicitamente la categoria dei documentari tra i programmi di servizio pubblico.

Al comma 3 anche in considerazione della nuova caratterizzazione — recentemente annunciata dai vertici dell'azienda — delle reti RAI, al loro riposizionamento per linee editoriali e target di età, di condizione sociale e di area geografica e la conseguente revisione di un'ottica generalista indifferenziata tra le tre reti si rende necessario indicare la percentuale del 60 per cento per ciascuna rete.

Si ritiene inoltre opportuno — anche in considerazione delle dichiarazioni più volte rilasciate dai vertici RAI in Commissione — che tale quota sia elevata per la terza rete RAI all'80%. Inoltre è utile richiamare che gli obblighi di servizio

pubblico ed in particolare quelli informativi debbono essere garantiti in tutti i mesi dell'anno, inclusi i mesi estivi.

Al comma 4 si propone che, per aiutare la Commissione di Vigilanza a formarsi periodicamente un giudizio sulla qualità del prodotto, le vengano trasmessi gli atti prodotti dalla Consulta Qualità della RAI.

Infine in riferimento al dibattito sui macro-generi e sulla necessità di una verifica nel merito si esplicita che sulla base dei dati forniti semestralmente dalla RAI la Commissione di vigilanza potrà sviluppare una specifica azione di indirizzo.

Al comma 1, dopo le parole: « qualità dei programmi » aggiungere le seguenti parole: « del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e delle indicazioni della Consulta Qualità ».

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica. »

Al comma 2, dopo le parole: « che attraversi orizzontalmente » aggiungere le seguenti parole: « tutti i comparti, dall'ideazione al doppiaggio e ».

Al comma 2, punto b) alla fine dopo la parola: « parlamentare » aggiungere le seguenti parole: « nonché delle Regioni e delle Autonomie locali ».

Al comma 2, punto c) sostituire la frase da: « In questo ambito » fino a: « europea » con la seguente: « In questo ambito rientrano le produzioni cinematografiche, i prodotti di fiction di particolare livello artistico e i documentari. ».

Al comma 2, punto d) sostituire la frase da: « Nel genere » a: « carattere sociale » con la seguente: « Nel genere televisivo "servizio" rientrano anche programmi del genere "intrattenimento" (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a

particolari tematiche di carattere sociale. ».

Al comma 3, dopo le parole: « non meno del 60 per cento » aggiungere le seguenti parole: « per la prima e la seconda rete, e non meno dell'80 per cento per la terza rete ».

Al comma 3, aggiungere alla fine: « la programmazione di ciascuno dei macro-generi televisivi definiti nel presente articolo dovrà essere garantita in tutti i mesi dell'anno ».

Al comma 4, dopo le parole: « film e fiction » aggiungere la seguente parola: « , documentari, ».

Al comma 4 dopo le parole « media giornaliera » aggiungere le seguenti parole: « e alle fasce orarie di trasmissione ».

Al comma 4 dopo le parole « media giornaliera. » aggiungere le seguenti parole: « La concessionaria è impegnata a trasmettere trimestralmente i « pareri » della Consulta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può con motivato atto d'indirizzo richiedere alla Concessionaria una diversa distribuzione tra i macro-generi e una revisione degli obiettivi di diffusione giornaliera, anche in riferimento alla fasce orarie. ».

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole « la Concessionaria si impegna » aggiungere le seguenti parole: « a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico, ».

ART. 4.

Motivazione:

una serie delle pagine dei servizi Televideo è formata da spazi offerti a

pagamento. È necessario che l'utenza sia in grado di distinguere nettamente gli spazi a pagamento da quelli di servizio giornalistico.

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: « Gli eventuali spazi pubblicitari a pagamento nei servizi di Televisivo andranno sottotitolati con la dicitura « spazi a pagamento ».

ART. 5.

Motivazione:

si richiede alla RAI di evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni e di segnalare in modo chiaro, anche per i bambini più piccoli, la differenza tra trasmissione e pubblicità.

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni ».

ART. 6.

Motivazione:

L'emendamento evidenzia un classico servizio di utilità sociale su cui il servizio pubblico può fornire un importante contributo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Programmazione per cittadini stranieri).

La concessionaria si impegna a dedicare nelle reti televisive e radiofoniche appositi spazi, anche in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occu-

pazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati ».

ART. 9.

Motivazione:

si rende necessario adeguare il testo del contratto di servizio alla formulazione del comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122. Diverse definizioni tra il testo della legge e quello del contratto di servizio produrrebbero infatti una forte incongruenza normativa. Al fine di evitare fraintendimenti si propone perciò la terminologia della fonte primaria, cioè della legge 122, sufficientemente chiara in proposito. Inoltre non è credibile che la definizione di legge « proventi complessivi dei canoni di abbonamento » sia ricondotta alla definizione prevista alla lettera a) del comma 2 che rappresenta invece la formulazione del precedente contratto di servizio. Inoltre si prevede di ricondurre la quota riservata ai cartoni animati alla dizione di legge che li destina specificamente « alla formazione dell'infanzia » e di calcolare l'8 per cento sul totale della somma e non sulla quota rimanente. L'attuale formulazione stante le previsioni di spesa della RAI per il 2000 rappresenterebbe addirittura una diminuzione rispetto all'esistente.

Al comma 1, sostituire le parole: « una percentuale minima del 20 per cento degli introiti da canone di abbonamento a investimenti finalizzati alla promozione tramite la produzione » *con le seguenti parole:* « una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione ».

Al comma 1, sostituire le parole: « i cartoni animati in misura non inferiore all'8 per cento della quota rimanente »

con le seguenti: « i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento ».

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: « film per le sale cinematografiche » con le seguenti: « film destinati alla utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche »

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria al netto del canone di concessione ».

Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonché al precedente articolo 2. La concessionaria dovrà acquistare opere soltanto in funzione delle proprie possibilità tecniche di utilizzazione e nei limiti temporali di tale utilizzazione, esclusa ogni possibilità di acquisto in perpetuo ».

ART. 11.

Motivazione:

L'emendamento al comma 3 si prefigge di assicurare la trasparenza del servizio, cioè la possibilità per l'utente di decifrare sempre esattamente ciò che vede. Attraverso le convenzioni interessi economico-turistici o imprenditoriali vengono sponsorizzati nella programmazione. L'utente deve essere avvisato ogni volta

che si è in presenza di una trasmissione condizionata da un contributo finanziario sia pur di origine pubblica.

Al comma 2 dopo le parole « artigianato » aggiungere le seguenti parole: « e delle produzioni agroalimentari di qualità ».

Al comma 3 dopo le parole « immediatamente identificabile » aggiungere le seguenti parole: « come spazio con contributo finanziario pubblico ».

Motivazione:

le riformulazione dei commi 4 e 5 appaiono più rispondenti all'attuale situazione legislativa.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

« 4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, anche in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dell'articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Regioni e Province Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera ».

ART. 14.

Motivazione:

gli emendamenti al comma 2 mirano da una parte a precisare che i lavori parlamentari sono articolati sia in sedute di Aula e di Commissione e dall'altra a mettere in capo ai Presidenti dei due rami del Parlamento i criteri da seguire nella programmazione. Inoltre si impegna la

RAI a far conoscere attraverso l'attività della rete parlamentare e a connetterla con le altre attività di servizio parlamentare.

Al comma 2 sostituire le parole « la scelta delle sedute » con le seguenti parole: « I lavori parlamentari ».

Al comma 2 sopprimere le parole: « Gli spazi di palinsesto residui dovranno essere dedicati alla trattazione di temi istituzionali ».

Alla fine del comma 2 aggiungere la seguente frase: « La concessionaria è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare ».

Motivazione:

al comma 3 si rende necessaria la soppressione prevista dall'emendamento in quanto può apparire in contrasto con il deliberato della legge 224 del 1998. Al comma 4 si ritiene opportuno lasciare la formulazione del precedente contratto di servizio.

Al comma 3 sopprimere le parole: « e potranno eventualmente comportare un limitato ampliamento delle aree servite dagli impianti della concessionaria ».

ART. 16.

Motivazione:

si propone una riformulazione del comma 5 con un più forte richiamo al piano nazionale delle frequenze e alla necessità di tutela della salute dei cittadini e del paesaggio.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La concessionaria adegua la rete degli impianti di radiodiffusione televisiva analogica alle prescrizioni dettate dal

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive con particolare riguardo alla salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela del paesaggio ».

ART. 18.

Motivazione:

l'emendamento richiama la necessità di un rapido adeguamento in materia di elettrosmog degli impianti RAI.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In considerazione delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali che rendono le reti particolarmente adatte ad essere utilizzate dal sistema di protezione civile essendo, in caso di calamità e di disastri naturali, meno suscettibili rispetto ad altri tipi di rete di comunicazione ad essere pregiudicate da tali eventi tenendo conto della natura sovraterritoriale della copertura fornita la concessionaria è impegnata all'adeguamento delle reti in onda media ed in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog ».

ART. 19.

Motivazione:

si ritengono opportuni questi emendamenti per evitare effetti distorsivi del mercato.

Al comma 2 sopprimere la parola « eventualmente ».

Al comma 4 sopprimere le parole « sia utilizzando la eventuale capacità residua all'interno del blocco ad essa assegnato che ».

ART. 27.

Motivazione:

si specifica che gli attuali canali in chiaro continuano la loro attività. Inoltre si impegna la RAI a varare un nuovo

canale satellitare in chiaro di servizio pubblico dedicato ai bambini più piccoli. Canale che ovviamente rientrerà attraverso i meccanismi dell'articolo 30 nel computo del canone.

Gli emendamenti tendono ad allargare la possibilità di sperimentazione di nuovi canali satellitari anche attraverso la collaborazione di strutture pubbliche.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

«f) canali satellitari in chiaro del tipo Rai educational e Rai Sport »

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la lettera g):

«g) la concessionaria è inoltre impegnata all'istituzione di un canale satellitare in chiaro destinato alla prima infanzia e all'età evolutiva ».

Al comma 3 dopo le parole: « portatori di handicap, » aggiungere le seguenti: « dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, ».

Al comma 3 dopo le parole: « e tecnologica, » aggiungere le seguenti: « del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura o di altri, ».

ART. 29.

Motivazione:

vengono inseriti gli indirizzi della Commissione di vigilanza tra le fonti normative.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

«f) indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

ART. 33.

Motivazione:

dalla relazione annuale del 1999 prodotta dalla RAI risulta che delle 737

cessazioni avvenute durante l'anno ben 626 sono state incentivate. La pratica dell'incentivazione era già stata messa sotto osservazione dalla Corte dei Conti in quanto possibile fonte di motivato aggravio di costi. Si ritiene pertanto utile un emendamento che impegni la RAI ad una circostanziata relazione in merito alla gestione degli organici.

Al comma 2 dopo le parole: « ristrutturazione organizzativa » aggiungere le seguenti parole: « e delle operazioni di riassetto dell'organico, ».

ART. 36.

Motivazione:

con questo emendamento si dà continuità al protocollo aggiuntivo previsto nel precedente contratto di servizio e già varato dalla Commissione di Vigilanza. Si evita così di ripetere l'iter precedente durato due anni e che ha finora reso impossibile il varo della commissione paritetica.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il protocollo aggiuntivo – con le modifiche varate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori – mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza – unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo – del Ministero e

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. ».

Motivazione:

al comma 3 attualmente il servizio « aperto al pubblico » della RAI, numero di telefono 199 12 30 00 è un servizio a pagamento con un costo di 230 lire al minuto di IVA. Questo servizio viene usato anche per i reclami con il risultato che l'abbonato che protesta è costretto a pagare, con questo emendamento si vuole che questo servizio sia gratuito per gli utenti.

Dopo le parole: « pubblico radiotelevisivo. » *aggiungere le seguenti:* « I servizi telefonici per i reclami devono essere gratuiti per l'utenza. ».

Motivazione:

al comma 4 si vuole qui istituire la figura del « Garante dell'abbonato » sia

per garantire l'utenza rispetto alla « Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico » recentemente varata dalla RAI sia per sviluppare un più alto rapporto tra la RAI e gli abbonati/utenti. Viene qui formalizzato il ruolo della Consulta Qualità come organo di verifica della rispondenza della programmazione radiotelevisiva ai principi della Carta e come organo che esamina e valuta suggerimenti, proteste e reclami dei singoli utenti.

Aggiungere il comma 4:

« 4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine è istituito il « Garante dell'abbonato. La Consulta qualità svolge il ruolo di « Garante dell'abbonato » e rende pubbliche periodicamente osservazioni e proposte anche attraverso appositi spazi nelle reti televisive e radiofoniche. ».

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE

Al primo considerato, al secondo punto, sostituire le parole: « dell'identità culturale » con le seguenti: « delle identità culturali ».

1. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al primo considerato, dopo il terzo punto, aggiungere, dopo le parole: « alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti » la seguente parola: « Volontariato ».

2. Bosi.

Al primo considerato, nel periodo aggiunto dopo il terzo punto, sopprimere le parole da: « femminismo » a: « Nord Sud ».

3. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al terzo considerato, dopo il punto cinque, aggiungere il seguente punto: « operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche ».

4. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al quarto considerato il primo punto mantenere il testo del Contratto.

5. Rogna Manassero di Costigliole.

ART. 2.

Al comma 1 aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: « e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di

completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione ».

* 6. Monticone, Lombardi.

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: « e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, adeguati livelli di qualità, nel rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione ».

* 7. Bosi.

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: « una particolare attenzione sarà riservata all'educazione alla comunicazione attraverso la produzione e la trasmissione in idonee fasce orarie, sia per Radio, che per televisione, di programmi e messaggi, capaci di accrescere il senso e le capacità critiche dei telespettatori e dedicati agli educatori, ai genitori, ai giovani e ai bambini.

8. Bosi.

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: « una particolare attenzione sarà riservata all'educazione alla comunicazione (oppure: all'educazione alla crescita delle capacità critiche e al corretto uso dei mezzi della comunicazione mediale) attraverso la produzione e la trasmissione in ore di buon ascolto per ogni categoria e non notturne, sia per Radio, che per televisione, di programmi e messaggi di educazione alla comunicazione, capaci di accrescere il senso e le capacità critiche dei telespettatori e dedi-

cati agli educatori, ai genitori, ai giovani e ai bambini ».

9. Monticone, Lombardi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. La programmazione di servizio pubblico indicata nel presente articolo è interamente ed esclusivamente finanziata dai proventi derivanti dal canone di abbonamento. Anche secondo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3 del presente Contratto di Servizio, la concessionaria si impegna — nel quadro del processo di riorganizzazione strutturale della Concessionaria — ad adottare gli idonei strumenti di separazione contabile, finanziaria e gestionale, tra le diverse Divisioni e all'interno delle stesse Divisioni, che rendano possibile la realizzazione di tale programmazione attraverso la esclusiva utilizzazione dei finanziamenti derivanti dal canone senza alcuna commistione con gli introiti raccolti dalla concessionaria pubblica sul versante della raccolta pubblicitaria.

1-ter. I programmi televisivi inclusi nella programmazione di cui al presente articolo devono essere segnalati quali "programmi di servizio pubblico" con appositi ed evidenti indicatori ottici ed acustici all'inizio, nel corso e alla fine di ciascun programma. Essi non possono essere interrotti in alcun modo dalla pubblicità, nè possono contenere alcuna forma di telepromozione. Tali programmi possono essere sponsorizzati unicamente qualora tali sponsorizzazioni abbiano come oggetto enti pubblici o non profit o spiccate caratteristiche di natura sociale e culturale e comunque non commerciale.

10. Romani.

Al comma 2 punto b) mantenere il testo del Contratto.

11. Rognà Manassero di Costigliole.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume, società, dibattiti, gestiti dalle testate giornalistiche della concessionaria. Gli eventuali programmi di approfondimento a carattere informativo delle reti possono essere ricompresi in tale genere unicamente se privi di caratterizzazioni ricorrenti tipici del genere televisivo "intrattenimento" (a puro titolo di esempio, attraverso la presenza sistematica di balletti, quiz e giochi a premio, interventi musicali, eccetera) ».

12. Romani.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici di formazione professionale ».

13. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente anche a carattere divulgativo e formativo, nonché i programmi a carattere dichiaratamente educativo, didattico e di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico (lungometraggi o cortometraggi che abbiano ricevuto particolari attestati o riconoscimenti nazionali e internazionali) o comunque riconosciuti avente particolare interesse, nonché i prodotti di *fiction* italiani ed europei che siano ispirati a tematiche sociali e culturali di chiara evidenza. In tale genere

rientrano anche i programmi dedicati alla musica classica, alla musica lirica, alla musica contemporanea nelle sue diverse espressioni, al teatro, alla prosa, alla danza, alla letteratura, alle arti figurative ed espressive, nonché quelli dedicati ad eventi culturali o artistici di riconosciuto interesse generale ».

14. Romani.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

15. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 2, lettera c), al secondo periodo, sostituire le parole da: « in questo ambito » a « europee » con le seguenti: « In questo ambito rientrano le produzioni di particolare livello artistico (e di elevata qualità) sia cinematografiche, che a soggetto per la tv, nonché i documentari (sarebbe opportuno specificare di quale tipo) ».

*** 16. Monticone, Lombardi.**

Al comma 2, lettera c), al secondo periodo, sostituire le parole da: « in questo ambito » a « europee » con le seguenti: « In questo ambito rientrano le produzioni di particolare livello artistico sia cinematografiche, che a soggetto per la tv, nonché i documentari ».

*** 17. Bosi.**

Al comma 2, punto c), sopprimere le parole: « i prodotti di fiction ».

18. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

19. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Sostituire l'ultima frase della lettera d) con la seguente: « Non sono ricompresi nel genere televisivo "servizio" programmi, o parti di essi, del genere intrattenimento (musicali, rotocalchi, varietà), anche qualora affrontino tematiche di interesse sociale ».

20. Romani.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « programmi specifici » con le seguenti: « adeguate linee di programmazione e programmi specifici, da irradiare su ogni rete nelle ore di maggiore e migliore ascolto da parte dei bambini e degli adolescenti, escluse quelle del primo mattino o notturne... ».

*** 21. Monticone, Lombardi.**

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « programmi specifici » con le seguenti: « adeguate linee di programmazione e programmi specifici, da irradiare su ogni rete nelle ore di maggiore e migliore ascolto da parte dei bambini e degli adolescenti, escluse quelle del primo mattino o notturne... ».

*** 22. Bosi.**

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « target di pubblico di bambini e giovani » aggiungere le seguenti: « e alla visione familiare ».

*** 23. Monticone, Lombardi.**

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « target di pubblico di bambini e giovani » aggiungere le seguenti: « e alla visione familiare ».

*** 24. Monticone, Lombardi.**

Al comma 2, aggiungere alla fine della lettera e) la seguente frase:

« Sono ricompresi in tale genere unicamente i programmi caratterizzati da un elevato livello di autoproduzione o coproduzione e non quei programmi realizzati quali contenitore di prodotti acquisiti (cartoni, *fiction*, eccetera) ».

25. Romani.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) sport: programmi informativi riconducibili alla testata giornalistica sportiva e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali e internazionali unicamente se riferite agli eventi indicati nell'elenco, redatto dall'Autorità delle comunicazioni, delle manifestazioni sportive di interesse generale o se dedicate alle discipline minori, nell'ottica della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport ».

26. Romani.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, la seguente frase: « Alle discipline sportive cosiddette "minori", è riservato almeno il 40 per cento delle ore totali della programmazione sportiva ».

27. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 60 per cento della programmazione mensile televisiva di ciascuna rete ai programmi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2. Almeno il 5 per cento delle ore destinate alla programmazione di servizio pubblico da ciascuna rete di cui alla ripartizione indicata deve essere trasmessa sulle singole reti tra le ore 20,30 e le ore 23,30 ».

28. Romani.

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: « ed escluse quelle notturne ».

29. Monticone, Lombardi.

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: « La programmazione di cui al comma precedente deve essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari e ripartita in forma equilibrata fra le tre reti ».

* **30.** Monticone, Lombardi.

Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: « La programmazione di cui al comma precedente deve essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari e ripartita in forma equilibrata fra le tre reti ».

* **31.** Bosi.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: « Non meno del ... per cento di tale quota della programmazione deve essere destinata ai programmi di cui alla lettera e) ».

32. Monticone, Lombardi.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: « Non meno del ... per cento di tale quota della programmazione deve essere destinata ai programmi di scienza, storia, arte, ambiente e a opere teatrali, musicali, liriche e letterarie, nonché ai programmi educativi e di addestramento professionale di cui alla lettera d) ».

33. Monticone, Lombardi.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: « Ampio spazio sarà dedicato ai programmi e messaggi di educazione ai media rivolti agli adulti e ai genitori ».

34. Monticone, Lombardi.

Al comma 3, dopo le parole: « in tutti i mesi dell'anno », aggiungere le seguenti: « e dovrà attenersi a criteri di distribuzione che consentano, in ogni periodo, una equilibrata presenza di spazi dedicati a ciascun genere dell'offerta televisiva ».

35. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La concessionaria si impegna ad eliminare la presenza di spazi dedicati al Lotto e giochi affini dalla quota del servizio pubblico dedicata ai macro generi televisivi, come classificati al comma 2 ».

36. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: « anche nella rete di maggior ascolto ».

37. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. L'intera programmazione di cui al comma precedente dovrà essere contrassegnata, in video, con un piccolo cerchio di colore azzurro, collocato in alto a sinistra, con impressa, al centro, la lettera "P" a significare che la trasmissione in onda rientra nei compiti di servizio pubblico della concessionaria ».

38. Bosi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La concessionaria si impegna a presentare trimestralmente, entro i successivi trenta giorni di ciascun trimestre e a partire dal 30 aprile 2001 secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del presente Contratto di Servizio, alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi e al Ministero delle Comunica-

zioni dettagliata informativa che indichi in modo sistematico:

l'adempimento degli impegni relativi alla programmazione di cui al presente articolo;

per ciascuna rete la programmazione di servizio pubblico realizzata, con riferimento ai singoli generi indicati al comma 2;

la dettagliata relativa utilizzazione delle risorse provenienti da canone per la realizzazione di tale programmazione;

i risultati di ascolto raggiunti e gli esiti delle indagini qualitative appositamente realizzate per raccogliere l'opinione degli utenti.

Nella stessa relazione devono essere indicati gli impegni, sia in termini di programmazione che in termini di utilizzazione del canone, previsti dalla Concessionaria per il trimestre successivo alla data della presentazione della Relazione. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza e il Ministero delle Comunicazioni possono esprimere valutazioni in ordine alla congruità della programmazione realizzata o da realizzare, e alla connessa utilizzazione dei finanziamenti da canone, con le prescrizioni previste dal presente articolo. Gli stessi dati ed elementi, con le medesime modalità, sono presentati dalla Concessionaria in una relazione annuale, in occasione della presentazione della relazione trimestrale del 30 aprile, che riassume i risultati raggiunti per l'anno precedente e presenta gli obiettivi per l'anno in corso in termini di programmazione di servizio pubblico e di utilizzazione delle risorse da canone ».

39. Romani.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: « Ampio spazio sarà dedicato ai programmi e messaggi di educazione ai media rivolti agli adulti e ai genitori ».

40. Bosi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la frase: « dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori », con le parole: « dovrà evitare la presenza di messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ».

41. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma precedente, la concessionaria si impegna:

a) a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni loro dedicate e 15 minuti prima e dopo di esse, programmi promo e trailer di programmi in contrasto con i principi prima indicati o violenti o lesivi della dignità di qualsiasi persona o che, pur senza nuocere all'equilibrato loro sviluppo psichico o morale, possano comunque turbarlo;

b) a eliminare nei programmi di cui ai punti precedenti, e nella pubblicità in essi trasmessa, ogni messaggio, scena o sequenza che possa essere comunque di pregiudizio all'equilibrato sviluppo psichico, mentale, morale o fisico e alla azione educativa e formativa di fanciulli ed adolescenti;

c) a porre adeguata attenzione ai problemi della programmazione del prime-time, previsti per un target-generico, anche nel caso di ricontestualizzazione di frammenti di altri programmi ed evitare di inserire in essa, se pure non rivolta ai minori o alle famiglie, particolari elementi di richiamo, nonché promo e trailer di programmi non adatti ad una visione da parte dei minori;

d) a eliminare dai programmi per i minori o trasmessi nelle fasce di maggior ascolto da parte di essi la trasmissione di:

promo e trailer di programmi che non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle 23;

messaggi pubblicitari di prodotti appartenenti a fasce merceologiche incongruenti col mondo esperienziale o con le necessità dell'infanzia oppure dannosi all'armonioso sviluppo fisico o alla salute dei minori;

f) a rispettare gli orari dei programmi per i minori;

e) a incrementare sensibilmente – fissandone una specifica quota percentuale minima nell'ambito di quella prevista dall'articolo 9 – la produzione di programmi e opere per l'infanzia e la gioventù, nonché di opere adatte a una visione familiare, aventi i requisiti previsti al punto (modifica all'articolo 9);

g) a prevedere rubriche, anche sul Televideo, di informazione dei programmi dedicati o adatti ad una visione giovanile (infanzia e adolescenza) e familiare, dando di essi un'adeguata informazione attraverso la stampa e, in particolare, a quella destinata alle famiglie e alle donne, nonché delle associazioni educative, familiari e di educatori ».

« 1-ter. Saranno considerati programmi e opere per l'infanzia o la gioventù o adatti anche alla loro visione programmi e produzioni ispirati a valori positivi umani e civili, rispettosi della specificità e dei ritmi di apprendimento delle varie età, della dignità della persona e tali da agevolare e non contrastare l'azione educativa della famiglia e delle altre agenzie educative o essere di pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale, nonché gli intrattenimenti privi di volgarità ».

* **42. Monticone, Lombardi.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma precedente, la concessionaria si impegna:

a) a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni loro dedicate e 15 minuti prima e dopo di esse, programmi promo e trailer di programmi in contrasto con i principi prima indicati o violenti o lesivi della dignità di qualsiasi persona o che, pur senza nuocere all'equilibrato loro sviluppo psichico o morale, possano comunque turbarlo;

b) a eliminare nei programmi di cui ai punti precedenti, e nella pubblicità in essi trasmessa, ogni messaggio, scena o sequenza che possa essere comunque di pregiudizio all'equilibrato sviluppo psichico, mentale, morale o fisico e alla azione educativa e formativa di fanciulli ed adolescenti;

c) a porre adeguata attenzione ai problemi della programmazione del prime-time, previsti per un target-generico, anche nel caso di ricontestualizzazione di frammenti di altri programmi ed evitare di inserire in essa, se pure non rivolta ai minori o alle famiglie, particolari elementi di richiamo, nonché promo e trailer di programmi non adatti ad una visione da parte dei minori;

d) a eliminare dai programmi per i minori o trasmessi nelle fasce di maggior ascolto da parte di essi la trasmissione di:

promo e trailer di programmi che non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle 23;

messaggi pubblicitari di prodotti appartenenti a fasce merceologiche incongruenti col mondo esperienziale o con le necessità dell'infanzia oppure dannosi all'armonioso sviluppo fisico o alla salute dei minori;

f) a rispettare gli orari dei programmi per i minori;

e) a incrementare sensibilmente – fissandone una specifica quota percentuale minima nell'ambito di quella prevista dall'articolo 9 – la produzione di programmi e opere per l'infanzia e la gioventù, nonché di opere adatte a una visione familiare, aventi i requisiti previsti al punto (modifica all'articolo 9);

g) a prevedere rubriche, anche sul Televideo, di informazione dei programmi dedicati o adatti ad una visione giovanile (infanzia e adolescenza) e familiare, dando di essi un'adeguata informazione attraverso la stampa e, in particolare, a quella destinata alle famiglie e alle donne, nonché delle associazioni educative, familiari e di educatori ».

* 43. Bosi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-ter. Saranno considerati programmi e opere per l'infanzia o la gioventù o adatti anche alla loro visione programmi e produzioni ispirati a valori positivi umani e civili, rispettosi della specificità e dei ritmi di apprendimento delle varie età, della dignità della persona e tali da agevolare e non contrastare l'azione educativa della famiglia e delle altre agenzie educative o essere di pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale, nonché gli intrattenimenti privi di volgarità ».

* 44. Bosi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la concessionaria si avverrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, nominati per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti fra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e (sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela ».

* 45. Monticone, Lombardi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la concessionaria si avverrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, nominati per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti fra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela ».

* 46. Bosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti, la concessionaria si impegna a segnalare per ogni trasmissione, mediante apposito contrassegno in video, la fascia di utenza consigliata ».

47. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia e a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza e al Consiglio nazionale degli utenti le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservati ad essi ».

48. Bosi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

1. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia e a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza e al Consiglio

nazionale degli utenti (o all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservati ad essi ».

49. Monticone, Lombardi.

ART. 6.

L'articolo 6-bis « Programmazione per cittadini stranieri » è soppresso.

50. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

All'articolo 6-bis « Programmazione per cittadini stranieri », sopprimere dalle parole: « alle problematiche sociali » fino alla fine del periodo e sostituire con le parole: « all'informazione dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia, finalizzata a diffondere la comprensione della società italiana, nonché una adeguata conoscenza dei diritti e dei doveri legati all'immigrazione ».

51. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: « i cartoni animati nella misura dell'8 per cento » con le seguenti: « i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento e i film e le opere per la tv destinate all'infanzia, all'adolescenza o alla visione familiare in misura non inferiore al 10 per cento della quota rimanente ».

* 52. Bosi.

Al comma 1, sostituire le parole: « i cartoni animati nella misura dell'8 per cento » con le seguenti: « i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento e i film e le opere per la tv

destinate all'infanzia, all'adolescenza o alla visione familiare in misura non inferiore al 10 per cento della quota rimanente ».

* **53.** Monticone, Lombardi.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le concessionarie radiotelevisive locali anche per una maggiore diffusione in ambito locale ».

54. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 2, sostituire le parole: « e delle produzioni agroalimentari di qualità » con le seguenti: « , delle produzioni agroalimentari di qualità e alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali ».

55. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

ART. 12.

Al comma 3, sopprimere da: « con particolare attenzione » a: « Mediterraneo ».

56. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

ART. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. La concessionaria è tenuta all'esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato B.

2. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento ».

* **57.** Baldini.

La Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi esprime parere negativo sull'articolo 14 del Contratto di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e RAI – Radiotelevisione Italiana spa e propone che venga riformulato come segue:

1. La concessionaria è tenuta all'esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato B.

2. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

* **58.** Butti, Urso, Pontone, Ragno.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del servizio ».

59. Rogna Manassero di Costigliole.

Sopprimere il comma 2.

* **60.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Sopprimere il comma 2.

* **61.** Romani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da rendere coerenti con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive ».

62. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero, valutata la documentazione presentata, con particolare riferimento alle situazioni interferenziali con i concessionari privati, esprime entro 30 giorni la propria approvazione ed autorizza gli interventi ».

* **63.** Romani,

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero, valutata la documentazione presentata, con particolare riferimento alle situazioni interferenziali con i concessionari privati, esprime entro 30 giorni la propria approvazione ed autorizza gli interventi ».

* **64.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

* **65.** Romani.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

* **66.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire l'ultima frase da: « A consuntivo » fino a: « nella misura stabilita dal Ministero », con la seguente: « Ai fini di coordinamento la concessionaria indicherà preventivamente, per ciascun collegamento, la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del canone delle frequenze concesse che dovrà avvenire prima del loro utilizzo ».

67. Romani.

ART. 27.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la lettera g-bis):

g-bis) un canale tematico satellitare in chiaro, destinato all'informazione sulle realtà regionali.

68. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la lettera g-ter):

g-ter) un canale tematico in chiaro via satellite, finalizzato alla trasmissione di programmi didattici sulle lingue regionali ed i dialetti presenti sul territorio italiano.

69. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. La sperimentazione e l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica è comunque vincolata all'evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del Ministero ».

70. Romani.

ART. 29.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « esigenze degli utenti », aggiungere le seguenti: « e al perseguimento dell'interesse generale del paese in tutte le sue attività editoriali ».

71. Bergonzi, Rizzo.

Abrogare l'ultima frase del comma 2.

72. Romani.

Sopprimere il comma 3.

73 Bergonzi, Rizzo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza, ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico, per assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse e in particolare per rendere possibile la individuazione della destinazione di tali risorse specificatamente ed esclusivamente alle attività definite dal presente contratto di servizio, la concessionaria pubblica si impegna, entro il 31 dicembre 2000, ad adottare in via definitiva – d'intesa con il Ministero delle commissioni – strumenti finanziari, contabili e organizzativi di amministrazione e gestione con il fine di un'effettiva e rigida separazione nell'utilizzo delle risorse di diversa natura pubblica e commerciale. Entro il 30 settembre 2000, la concessionaria si impegna a presentare una proposta – che deve essere approvata dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'autorità nei 30 giorni successivi – che indichi le misure necessarie per introdurre la separazione finanziaria, contabile, gestionale e organizzativa delle risorse da canone sia nelle Divisioni aziendali che attingono unicamente a tali risorse, sia in quelle che utilizzano contemporaneamente risorse da canone e di risorse commerciali, nonché in quelle (quali ad esempio quelle che gestiscono le attività di produzione e trasmissione) che forniscono servizi per le altre strutture aziendali. A tal fine saranno definiti, congiuntamente con il Ministero delle comunicazioni ed entro le medesime scadenze, i necessari parametri economici, patrimoniali e finanziari utili ad individuare, per ogni singola Divisione, i valori e i costi attribuibili a ciascuna delle attività derivanti dall'applicazione del presente Contratto di servizio e quelli invece afferenti ad altre attività di tipo commerciale. Entro la stessa data la Concessionaria e il Ministero delle comunicazioni si impegnano a definire i valori delle pre-

stazioni interdivisionali, nonché i costi afferenti al funzionamento generale della Concessionaria, indicandoli in un apposito allegato al presente Contratto di servizio secondo corretti valori di mercato e ispirandosi a principi di efficienza. La proposta di cui al presente comma deve essere finalizzata, a partire dal 30 aprile 2001 con riferimento alle relazioni trimestrali e alla relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, a indicare in modo trasparente l'utilizzo esclusivo delle risorse da canone per la realizzazione delle attività di cui al presente Contratto di servizio, con particolare riferimento a quelle utilizzate per la programmazione. Nelle stesse relazioni la Concessionaria si impegna a mostrare l'andamento dell'utilizzo delle risorse da canone – secondo i criteri di separazione finanziaria e contabile esposti – ripartendole per ciascuna delle attività indicate nel presente Contratto di servizio, anche con riferimento a previsioni per il trimestre successivo indicando gli eventuali scostamenti dalle previsioni annuali relative alla destinazione delle risorse da canone. Qualora, nel corso dell'anno, si prevedano possibili eccedenze derivanti dal non pieno utilizzo delle risorse da canone, tali risorse potranno comunque finanziare esclusivamente le attività indicate dal presente Contratto di servizio, sulla base delle indicazioni contenute nelle stesse relazioni.

74. Romani.

Al comma 4 dopo l'ultimo periodo: « equilibrata gestione dell'azienda » aggiungere: « fermo restando l'unitarietà dei comparti editoriali ».

75. Bergonzi, Rizzo.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo: « entro » aggiungere: « il più breve tempo possibile » sopprimere da: « quarantacinque giorni » sino a: « suddette informazioni ».

76. Bergonzi, Rizzo.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) per le attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, la concessionaria può avvalersi di società da essa interamente controllate previa autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della Convenzione ».

77. Romani.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) per le attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio di servizi concessi, ai sensi delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione, la Concessionaria potrà procedere alla costituzione di società, di cui comunque essa detenga la maggioranza, o all'assunzione di partecipazioni di maggioranza previa autorizzazione del Ministero di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) ».

78. Romani.

ART. 32.

Alla fine del comma 3, aggiungere la seguente frase: « La revisione dei parametri per la modifica del valore del canone di abbonamento sarà comunque strettamente legata al corretto ed efficiente adempimento delle attività di servizio pubblico indicate nel presente Contratto di servizio e al relativo utilizzo delle risorse da canone secondo quanto indicato nelle relazioni trimestrali e annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, nonché dall'effettiva entrata in vigore del nuovo regime di separazione contabile, e dai conseguenti risultati, di cui all'articolo 30, comma 3 ».

79. Romani.

Al comma 1, dopo le parole: « Amministrazioni interessate » *aggiungere le seguenti:* « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in risposta alle segnalazioni dei parlamentari ».

80. Bianchi Clerici, Peruzzotti.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

« ART. 36-bis.

1. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori della legge, dei regolamenti, delle clausole del contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti, assunte reiteratamente dagli organi della Rai, e rimaste costantemente inapplicate ».

81. Monticone, Lombardi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

« ART. 36-bis.

1. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori della legge, dei regolamenti, delle clausole del contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti, assunte reiteratamente dagli organi della Rai ».

82. Bosi.